

Disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri (DT LArm)

emanate dal Governo il ...

visto l'art. 21 della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArm) del 23 giugno 2006

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della Legge federale Scopo sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri) fino all'entrata in vigore di una legge formale.

Art. 2

¹ I comuni sono competenti per l'esecuzione delle presenti disposizioni transitorie, se non viene espressamente dichiarato competente il Cantone. Competenza ed esecuzione

² Nel Cantone la competenza spetta al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. Esso è inoltre il Servizio competente per l'armonizzazione dei registri conformemente al diritto di rango superiore.

Art. 3

¹ Il significato dei concetti espressi nelle presenti disposizioni transitorie si conforma alle definizioni della legge sull'armonizzazione dei registri e alle relative disposizioni d'esecuzione. Concetti e abbreviazioni

² Sono considerate servizi industriali le aziende statali di fornitura di acqua, gas ed elettricità, oppure aziende organizzate secondo il diritto privato con mandato di approvvigionamento di diritto pubblico.

³ Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a) REA: registro federale degli edifici e delle abitazioni;
- b) EGID: identificatore federale degli edifici, risp. numero dell'edificio dell'Ufficio federale conformemente al REA;
- c) EWID: identificatore federale delle abitazioni, risp. numero dell'abitazione dell'Ufficio federale conformemente al REA;
- d) UST: Ufficio federale di statistica;
- e) UCC: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS;

- f) Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione per la trasmissione sicura dei dati (secure data exchange).

Art. 4

Carattere gratuito Notifiche, rilascio di informazioni e trasmissioni di dati secondo le presenti disposizioni transitorie devono avvenire gratuitamente, se non prescritto altrimenti.

II. Tenuta dei registri**Art. 5**

Registri

¹ I comuni tengono:

- a) un registro degli abitanti relativo a tutte le persone con residenza o soggiorno nel comune;
- b) un registro degli oggetti aggiornato con le caratteristiche del REA necessarie per l'attribuzione affidabile dell'EWID alle persone iscritte nel registro degli abitanti.

² I comuni tengono i registri in forma elettronica. Il software per i registri degli abitanti deve essere pubblicato dall'UST quale software certificato.

³ I registri degli abitanti vanno allacciati a Sedex.

Art. 6

Caratteristiche fondamentali

Le caratteristiche da gestire di principio e come minimo nei registri degli abitanti si conformano al diritto di rango superiore. Le specificità, le nomenclature e i codici delle caratteristiche si conformano al catalogo delle caratteristiche della Confederazione.

Art. 7

Caratteristiche supplementari

¹ Il Governo può stabilire altre caratteristiche da gestire nel registro degli abitanti.

² I comuni possono decidere che nei loro registri degli abitanti vengano gestite le seguenti altre caratteristiche:

- a) datore di lavoro;
- b) professione;
- c) secondo indirizzo, in caso di soggiorno della persona in un altro comune svizzero;
- d) data di un evento dello stato civile;
- e) lingua per la corrispondenza;
- f) numero ufficiale dell'abitazione, nel caso in cui nel comune questo venga gestito;
- g) obbligo di prestare servizio nei pompieri;
- h) relazioni familiari, risp. di coppia;

- i) relazioni d'affidamento;
- j) misure tutorie.

³ Le caratteristiche ai sensi dei capoversi 1 e 2 vanno registrate con le loro specificità, nomenclature e codici conformemente al catalogo delle caratteristiche della Confederazione, nonché alle norme dell'associazione per l'elaborazione di standard per l'e-government, nella misura in cui siano definite le relative caratteristiche.

Art. 8

¹ Quale base per la registrazione delle caratteristiche fungono in primo luogo le iscrizioni nel registro dello stato civile (Infostar).

Registrazione delle caratteristiche

² Per la determinazione univoca delle caratteristiche, il comune può esigere che la persona soggetta all'obbligo di notifica esibisca i propri documenti ufficiali. La persona soggetta all'obbligo di notifica deve fornire indicazioni veritiere.

³ Se durante la registrazione emergono punti non chiari, gli Uffici dello stato civile comunicano le caratteristiche ai comuni, dietro richiesta di questi ultimi, nella misura in cui queste caratteristiche sono gestite nel registro dello stato civile.

⁴ Eventi dello stato civile di cittadini svizzeri verificatisi all'estero vanno riportati nel registro degli abitanti solo quando vengono gestiti nel registro dello stato civile.

Art. 9

¹ Per la tenuta del registro degli oggetti aggiornato, i comuni devono correggere i relativi dati del REA e mantenerli sempre aggiornati.

Correzione del REA

² Per la correzione e l'aggiornamento del REA, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle persone seguenti:

- a) Ufficio delle stime;
- b) Assicurazione fabbricati dei Grigioni;
- c) uffici del registro fondiario;
- d) servizi industriali.

Art. 10

Per la correzione e l'aggiornamento del REA, nonché per l'attribuzione dell'EWID, il comune può accedere agli edifici fino all'ingresso delle singole abitazioni.

Diritto di accesso del comune

Art. 11

¹ Per la prima attribuzione dell'EWID, proprietari, locatori, alloggiatori e amministrazioni di immobili sono tenuti, dietro richiesta del comune, a fornire elenchi delle abitazioni e degli abitanti.

Obblighi di privati

² Tali elenchi contengono, in particolare, il numero delle stanze e il piano di tutte le abitazioni, i conduttori principali delle abitazioni affittate, nonché altri abitanti.

Art. 12

Servizi industriali ¹ Dieto richiesta, i servizi industriali devono trasmettere al comune, una sola volta o regolarmente, i dati delle persone che si sono stabilite nel comune o che vi soggiornano necessari per la determinazione e l'aggiornamento dell'EWID.

² Al riguardo si presuppone che

- a) i servizi forniscano le loro prestazioni sul territorio del Comune;
- b) i servizi gestiscano i dati richiesti nell'ambito della loro attività;
- c) la trasmissione dei dati ai servizi sia ragionevole in base alle circostanze.

³ Il comune stabilisce i dati da trasmettere, il gruppo di persone interessato, nonché la forma e la periodicità della trasmissione.

III. Numerazione delle abitazioni

Art. 13

Introduzione della numerazione ¹ Per la determinazione e l'aggiornamento dell'EWID, i comuni possono prevedere l'introduzione di un numero ufficiale dell'abitazione per determinati edifici o per tutti gli edifici sul loro territorio.

² La numerazione delle abitazioni può avvenire amministrativamente o fisicamente.

³ I numeri amministrativi e fisici delle abitazioni vanno gestiti nel REA e nel registro degli oggetti del comune quali caratteristiche.

⁴ I comuni possono effettuare da sé la numerazione o incaricare istituzioni private.

⁵ I comuni si assumono le spese per la numerazione, se le presenti disposizioni transitorie non dispongono diversamente.

Art. 14

Abitazioni da numerare Il comune definisce l'insieme delle abitazioni da numerare.

Art. 15

Schema di numerazione, apposizione e strutturazione ¹ Lo schema di numerazione, nonché l'apposizione delle targhe fisiche numerate, si conformano alle Istruzioni concernenti la numerazione delle abitazioni pubblicate dall'UST.

² In caso di numerazione fisica, il comune definisce il tipo di targa. Per singoli edifici, dietro richiesta, può consentire targhe diverse. Le spese sono a carico di chi le ha generate.

³ Possono venire riprese numerazioni esistenti.

Art. 16

¹ Per la prima attribuzione del numero ufficiale dell'abitazione, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle persone seguenti: Fonti di dati

- a) Ufficio delle stime;
- b) Assicurazione fabbricati dei Grigioni;
- c) uffici del registro fondiario;
- d) servizi industriali.

² I proprietari o le amministrazioni di immobili sono tenuti a fornire, dietro richiesta del comune, elenchi delle abitazioni e degli abitanti. Tali elenchi contengono, in particolare, il numero delle stanze e il piano di tutte le abitazioni, i locatari principali delle abitazioni affittate, nonché altri abitanti.

³ Qualora le fonti di dati nominate ai capoversi 1 e 2, nonché un sopralluogo da parte del comune o di terzi incaricati non fossero sufficienti, gli abitanti degli immobili sono anch'essi tenuti a fornire informazioni sulle abitazioni e sugli abitanti dell'immobile in questione.

⁴ Al termine della numerazione, il comune restituisce gli elenchi corretti con gli abitanti e con il numero ufficiale dell'abitazione a chi ha fornito originariamente i dati secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 17

Per effettuare il sopralluogo, le persone incaricate della numerazione sono autorizzate ad accedere agli edifici fino alla porta di ingresso della singola abitazione, nonché ad apporre il numero fisico dell'abitazione all'abitazione o alla bucalettere. Diritto di accesso e di apposizione

Art. 18

Se un comune ha introdotto il numero ufficiale dell'abitazione, da quando la numerazione delle abitazioni è conclusa il locatore deve indicare il numero dell'abitazione sui nuovi contratti di locazione stipulati e su quelli modificati. Numero dell'abitazione e contratti di locazione

Art. 19

Il comune comunica in forma adeguata i numeri dell'abitazione alle seguenti persone e autorità: Comunicazione del numero dell'abitazione

- a) ai proprietari;
- b) alle amministrazioni degli immobili;
- c) all'Ufficio delle stime;
- d) agli uffici del registro fondiario;
- e) ai servizi industriali.

Obblighi del committente	<p>Art. 20</p> <p>¹ In caso di nuove costruzioni o trasformazioni, il comune può obbligare il committente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a numerare a proprie spese le abitazioni secondo il sistema prescritto e a rendere noti questi numeri nella domanda di costruzione;b) a notificare modifiche alla numerazione successive alla domanda di costruzione;c) in caso di divisione o fusione di abitazioni, ad assegnare a tutte le abitazioni interessate nuovi numeri ufficiali dell'abitazione e a notificare tali numeri. <p>² Se il comune prescrive una numerazione fisica, le targhe messe a disposizione gratuitamente dal comune vanno apposte dal committente alle unità abitative dell'immobile in modo ben visibile secondo il sistema prescritto, non appena le abitazioni sono agibili.</p>
Notifiche in caso di trapassi di proprietà	<p>Art. 21</p> <p>¹ L'ufficio del registro fondiario notifica al comune ogni trapasso di proprietà entro il termine di un mese, se nel relativo comune è stato introdotto il numero ufficiale dell'abitazione.</p> <p>² In caso di trapassi di proprietà, il comune informa l'acquirente sul numero ufficiale dell'abitazione.</p>
IV. Scambio e comunicazione di dati	
Confederazione	<p>Art. 22</p> <p>La comunicazione e lo scambio di dati con la Confederazione conformemente al diritto di rango superiore avvengono per via elettronica tramite Sedex e in forma criptata secondo le disposizioni della legge federale sulla firma elettronica.</p>
Comuni	<p>Art. 23</p> <p>In caso di partenza, trasloco e arrivo di persone con residenza o soggiorno, i comuni scambiano i relativi dati fra i propri registri degli abitanti direttamente tramite Sedex.</p>
Comunicazioni di dati al Cantone	<p>Art. 24</p> <p>¹ I comuni inviano al Cantone i dati dei loro registri delle persone e degli oggetti. La periodicità, la modalità di trasmissione e la gratuità vengono disciplinati dal Governo.</p> <p>² I dati possono essere utilizzati solo per valutazioni statistiche e per altri scopi previsti dalla legislazione.</p> <p>³ A questo scopo, il Cantone può gestire una piattaforma dati.</p>

V. Nuovo numero d'assicurato AVS**Art. 25**

¹ Per l'attribuzione del nuovo numero d'assicurato AVS (NAVS13), i comuni inviano all'UST i dati richiesti tramite Sedex, in formato eCH-0099 oppure eCH-0083. Attribuzione

² I comuni provvedono all'importazione corretta e automatizzata nel software del controllo abitanti dei dati completati con il nuovo numero d'assicurato AVS ritornati tramite Sedex in formato eCH-0083.

³ I comuni restano a disposizione dell'UCC per casi non chiari, e designano per questo una persona di riferimento, con numero di telefono e indirizzo e-mail comunale. Comunicano questi dati al Dipartimento.

Art. 26

¹ Piccoli comuni che hanno deciso entro fine novembre 2008 di procedere alla fusione o che la effettueranno entro il 1° gennaio 2010 e che non possiedono ancora un software del controllo abitanti compatibile con Sedex possono comunicare all'UST i dati per l'attribuzione del nuovo numero d'assicurato AVS tramite un servizio di upload internet messo a disposizione dall'UST. Dopo che sono stati completati con il nuovo numero d'assicurato AVS, tali dati possono venire richiamati con lo stesso tipo di trasmissione. In questo caso i dati vengono trasmessi in entrambe le direzioni come file di testo CSV (comma separated value). La conversione dei dati compete ai comuni. Regolamentazioni
e d'eccezione

² I comuni che vogliono avvalersi della regolamentazione d'eccezione devono chiedere un'autorizzazione al Dipartimento entro fine novembre 2008.

VI. Protezione e qualità dei dati**Art. 27**

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, valgono le disposizioni sulla protezione dei dati della Confederazione e del Cantone. Protezione dei
dati

Art. 28

I comuni devono utilizzare il servizio di convalida dell'UST per i dati del controllo abitanti e devono correggerli sulla base del feedback. Convalida

VII. Disposizioni finali**Art. 29**

Pena

¹ Chi infrange prescrizioni della presente ordinanza viene punito dal comune con una multa fino a 2 000 franchi.

² In casi di lieve entità è possibile pronunciare un ammonimento o prescindere da un'azione penale.

Art. 30

Termini

¹ Per l'esecuzione da parte dei comuni fanno stato i seguenti termini:

- a) **Correzione del REA:**
la correzione del REA, secondo le Istruzioni dell'UST, va effettuata entro fine 2008.
- b) **Attribuzione di EGID/EWID:**
l'attribuzione dell'EGID e la composizione delle economie domestiche con attribuzione dell'EWID sono concluse entro fine 2009.
- c) **Software e allacciamento a Sedex:**
il software necessario per la tenuta dei registri, nonché l'allacciamento a Sedex sono installati per fine 2008.
A piccoli comuni che hanno deciso entro novembre 2008 di procedere alla fusione o che la effettueranno entro il 1° gennaio 2010 il Dipartimento può concedere un termine fino alla fine 2009.
- d) **Convalida:**
entro fine 2008, i comuni devono aver utilizzato almeno una volta il servizio di convalida dell'UST. I dati vanno corretti sulla base del feedback, fatta eccezione per l'EGID, l'EWID e il numero d'assicurato AVS (NAVS13).
Entro fine 2009 i comuni verificano almeno un'altra volta la qualità dei dati con il servizio di convalida e li correggono.
- e) **Numero d'assicurato AVS:**
per l'attribuzione del nuovo numero d'assicurato AVS (NAVS13), i comuni inviano i dati richiesti all'UST tramite Sedex o in via eccezionale tramite speciale upload il 15 gennaio 2009 o nella data stabilita dall'UST. La ritrasmissione dei dati completati con il nuovo numero d'assicurato AVS da parte della Confederazione avviene da aprile 2009.

² Su domanda del comune, in casi motivati il Dipartimento può autorizzare termini diversi, a condizione che i termini del diritto di rango superiore non ne siano interessati. La domanda va inoltrata almeno un mese prima della scadenza del termine ordinario.

Art. 31

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° ottobre 2008.